

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CRISCUOLI e LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1967

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 febbraio 1951, n. 64, venne soppresso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

L'articolo 7 della citata legge prevedeva l'assunzione di personale non di ruolo, da assorbirsi tra il personale dell'UNSEA cessato dall'impiego, da parte di alcune Amministrazioni statali, per l'assolvimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, e cioè dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Catasto) e dal Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1.700, 900 e 400 unità.

Con la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona, e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste vennero, tra l'altro, previste alcune norme a favore del personale dell'UNSEA assorbito dal cennato Dicastero dell'agricoltura.

Tra le norme suddette va particolarmente messa in evidenza quella relativa all'articolo 27 che prevede « la valutazione, per non oltre tre anni, del servizio prestato presso l'UNSEA, ai fini del raggiungimento

della anzianità prescritta per la partecipazione agli esami di concorso o per l'ammissione agli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista e di commesso e di qualifiche equiparate, nonché quella dell'articolo 31, concernente il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'UNSEA, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Con successive leggi 19 luglio 1962, n. 959, articolo 29, e 12 agosto 1962, n. 1289, articolo 25, i benefici dianzi indicati furono estesi agli ex dipendenti dell'UNSEA assorbiti dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro.

Inoltre, con la legge 9 febbraio 1963, numero 114, il beneficio del riscatto, alle stesse condizioni dianzi cennate, è stato esteso finanche al personale in discorso che presta servizio alle dipendenze degli Enti parastatali o di diritto pubblico.

Allo scopo, poi, di sanare analoghi casi, ma, principalmente per ragioni di equità

oltre che di giustizia, è stata adottata, su espressa iniziativa del Governo, la legge 26 maggio 1966, n. 372, giusta la quale il servizio di ruolo o in pianta stabile prestato presso Enti pubblici può essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza.

Dal contesto della nominata norma è dato rilevare che è riscattabile, ovviamente, il solo servizio di ruolo o in pianta stabile, per cui tale presupposto è determinante ai fini del trattamento di quiescenza.

Ma, com'è noto, il servizio di ruolo o in pianta stabile è unicamente quello ancorato al posto in organico (vale a dire al posto in ruolo, in pianta o tabella) a cui di regola si dovrebbe accedere per concorso. Infatti, ogni Amministrazione statale e ogni Ente pubblico ha un proprio ruolo organico o una propria tabella.

Ora, poichè il decreto interministeriale, d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, datato 31 maggio 1947 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 178 del 6 agosto 1947, pagine 2377 e 2378) assimilava il personale dell'UNSEA al personale statale non di ruolo, è palese che, a termini della cennata legge n. 372 del 1966 non è riscattabile il servizio prestato all'UNSEA, per mancanza del presupposto indispensabile: qualifica di impiegato di ruolo o in pianta stabile.

Invero il personale dell'UNSEA era sprovvisto di regolamento organico e, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto d'impiego carattere di stabilità, il personale medesimo poteva al massimo essere assimilato a quello statale non di ruolo.

Da quanto precede si rileva in modo evidente che anche con l'ultima legge, in ordine di tempo, è rimasta esclusa dal riscatto la categoria che ha conseguito l'impiego statale a seguito di regolare concorso, e pertanto, una tale situazione appare quanto mai anomala.

Così che per i dipendenti statali assunti senza concorso e per quelli assunti con concorsi vi è differente trattamento ai fini della valutazione dei precedenti servizi, in quanto chi ha sostenuto un concorso viene a demeritare di un beneficio concesso a chi non lo ha sostenuto.

A costoro il legislatore non può non estendere gli stessi benefici (che, peraltro, sono di portata minore ove si consideri che ai dipendenti assorbiti sono stati elargiti benefici di carriera), perchè il negarlo sarebbe atto di palese ingiustizia.

Di qui la necessità della proposta iniziativa che, peraltro, non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto i contributi debbono essere versati dagli stessi interessati secondo le modalità in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) che presta servizio nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è data facoltà di riscattare, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.